

## DOTT.SSA GUALTIERI DANIELA

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE DEI CONTI

Posta elettronica: [daniela@gruppoconsulenze.it](mailto:daniela@gruppoconsulenze.it)

Via Gramsci 1, 42124 Reggio Emilia (RE)

C.F.: GLTDNL76P56D037O / P.IVA 02206500353

TEL 0522/271029 - FAX 0522/239404

Pec: [daniela.gualtieri@odcec.re.legalmail.it](mailto:daniela.gualtieri@odcec.re.legalmail.it)

Polizza assicurativa: AXA BL06000385

AL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE  
Tramite L'UNIONE RENO GALLIERA  
Ufficio del personale

**OGGETTO: Parere in merito alla preintesa del CCI di parte economica anno 2024.**

La sottoscritta dott.ssa Daniela Gualtieri, nominata Revisore dei Conti del Comune di Castello d'Argile con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22/04/2024 a decorrere dal 01/06/2024 per il triennio 2024/2027,

Visti:

- la preintesa del Contratto collettivo integrativo di parte economica 2024, sottoscritto il 09/12/2024 per la ripartizione delle "risorse decentrate" destinate al personale dipendente del comune di Castello d'Argile;
- La Relazione illustrativa e Relazione tecnico finanziaria redatte secondo gli schemi della Circolare MEF 25 del 19/07/2012;
- La Deliberazione Giunta comunale n. 124 del 05/12/2024 di indirizzi per la contrattazione e costituzione del fondo risorse decentrate anno 2024
- Le Determinazioni servizio personale PER/3 del 16/01/2024 e PER/21 del 10/12/2024 di costituzione del fondo anno 2024.

Considerato che:

- l'art. 8 comma 7 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16/11/2022 demanda all'organo di revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio;
- l'art. 40 bis del D.Lgs 165/2001 demanda all'organo di revisione la verifica della compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti da norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- l'art. 40 comma 3 quinquies del citato D.Lgs 165/2001, dispone la nullità delle clausole dell'accordo qualora in contrasto con i vincoli dei contratti

- collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;
- la circolare n. 20 del 08/05/2015 del MEF che prevede che gli organi di controllo certifichino l'ammontare della decurtazione permanente prevista dall'art. 1 comma 456 della L. 147/2013;
  - il Decreto legislativo 75/2017 prevede all'art. 23 co. 2 che "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"
  - l'art. 79 comma 6 del citato CCNL 16/11/2022 prevede che tale limite si applichi complessivamente alla quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione;
  - il D.L. n. 34 del 30/4/2019, convertito con L. n. 58 del 28/06/2019, che prevede all'art. 33 co. 2 che il "limite 2016" sia adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
  - il Decreto interministeriale Funzione Pubblica-Economia-Interno del 17/03/2020 attuativo del D.L. 34/2019 che prevede che sia fatto comunque salvo il limite iniziale del Fondo qualora il personale in servizio nell'anno 2024 sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018

Esaminati gli atti suddetti;

Visto il Bilancio pluriennale 2024-2026;

Accertato che

- la quantificazione del Fondo rispetta il limite previsto dall'art. 23 co. 2 del Dlgs 75 del 25/05/2017, dall'art. 33 co. 2 del D.L. n. 34 del 30/04/2019 convertito con L. n. 58 del 28/06/2019 e dell'art. 79 co. 6 del CCNL 16/11/2022;
- è rispettato il vincolo di cui all'art. 80 co. 3 del CCNL 16/11/2022 in quanto la parte prevalente delle risorse variabili non a destinazione vincolata è destinata ai trattamenti previsti all'art. 80 co. 2 lettere da a) a f);
- risultano rispettati il principio di attribuzione selettiva delle Progressioni economiche orizzontali e degli Incentivi economici tramite l'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente
- la spesa relativa alle posizioni economiche storiche, ai differenziali stipendiali consolidati, alla indennità di comparto a carico del fondo ed alle indennità e salario accessorio 2024 esigibili nel 2024 nonché alle progressioni orizzontali decorrenti dal 01/01/2024, è prevista nel bilancio annualità 2024;

- la spesa relativa al welfare integrativo, alle indennità annuali, al salario accessorio ed ai compensi legati alla performance individuale e collettiva per l'anno 2024 che sarà esigibile nel 2025 è prevista nel bilancio annualità 2025 con finanziamento da FPV di entrata;
- che sono rispettati i limiti per le spese di personale ex art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;

Preso atto

- dei criteri per l'utilizzo delle risorse stabili e di quelle variabili indicate nell'ipotesi di accordo decentrato;
- del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria;

#### CERTIFICA

- 1) che la Relazione illustrativa è stata redatta secondo lo schema e con i contenuti previsti nella circolare 25 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 2) che la Relazione tecnico finanziaria è stata redatta secondo lo schema e con i contenuti previsti dalla Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
- 3) che è stata consolidata nel fondo storico 2017 la decurtazione permanente prevista dall'art. 1 comma 456 della L. 147/2013 per euro 7.470,40.
- 4) che la preintesa del Contratto integrativo di parte economica 2024 per il Comune di Castello d'Argile rispetta gli attuali vincoli di legge e dei vigenti CCNL di comparto.

#### ATTESTA

il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2024 con le somme previste nel Bilancio pluriennale 2024-2026, annualità 2024 e annualità 2025, con le disposizioni di contenimento del costo del personale.

Data 11/12/2024

IL REVISORE DEI CONTI

